



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Mod. B
(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

Seduta del 23-09-2015

DELIBERAZIONE N. 497

OGGETTO: RICOGNIZIONE E PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DALLA REGIONE MOLISE EX ART.1, COMMI 611-614, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventitre del mese di Settembre dell'anno duemilaquindici nella sede dell'Ente con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	PETRAROIA MICHELE	VICE PRESIDENTE	Assente
3	FACCIOLLA VITTORINO	ASSESSORE	Presente
4	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

Con voto espresso a Unanimità,

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art.7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporti impegno di spesa;
- b) del visto del Direttore d'area, di coerenza con gli obiettivi d'Area;
- c) del visto, del Direttore Generale di coerenza della proposta di Deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al Presidente Frattura d'invio del presente atto all'esame della Giunta Regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata documentazione concernente la "Ricognizione e piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati dalla Regione Molise" redatto ai sensi dell' art. 1, commi 611-614, della Legge n. 190 del 2014;
2. di demandare alle società direttamente partecipate dalla Regione Molise, ove ricorrano le condizioni, da parte delle stesse, di detenzione di partecipazioni societarie, di provvedere entro 90 giorni dall'adozione del presente atto, alla predisposizione di un piano operativo di razionalizzazione, conforme al modello approvato dall'Esecutivo regionale;
3. di stabilire che entro il 31.12.2015 le società di cui al punto 3) dovranno dimostrare di aver avviato idonee procedure finalizzate alla dismissione delle partecipazioni detenute mediante procedure ad evidenza pubblica, ovvero mediante l'esercizio di recesso, fatta salva la deroga a riguardo unicamente per le società già interessate da procedure concorsuali concordatarie;
4. di precisare che le società direttamente partecipate dovranno, con cadenza trimestrale, comunicare alla Regione Molise lo stato di attuazione delle politiche dismissorie intraprese;
5. di demandare al Servizio Controllo strategico, riforme istituzionali e controllo enti locali e sub regionali la notifica del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per le osservazioni di competenza;
6. di disporre la pubblicazione della "Ricognizione e piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati dalla Regione Molise" sul sito istituzionale dell'Ente in quanto provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicità ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013;
7. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale del Molise per l'adozione dei provvedimenti di competenza ex art. 16, comma 2, lett. f) q) dello Statuto regionale.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Ricognizione e piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati dalla Regione Molise ex art.1, commi 611-614, della Legge n. 190 del 2014.

PREMESSO CHE:

- la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) segnatamente all'art. 3, comma 27, ha disposto, nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, il divieto di costituzione e di non mantenimento delle partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali pur essendo sempre ammessa la partecipazione in società che producono servizi d'interesse generale;
- il comma 28, dello stesso art. 3, ha statuito l'obbligo di motivare adeguatamente tanto l'assunzione di nuove partecipazioni quanto le decisioni in ordine al mantenimento di quelle già esistenti mediante l'adozione di apposite deliberazioni;
- le valutazioni di cui ai citati commi 27 e 28 dell'art 3, della L. n. 244 del 2007 costituiscono i presupposti fondanti per la definizione dei caratteri di strategicità della partecipazione rispetto alle funzioni istituzionali della Regione ed al perseguimento di interessi di carattere generale con conseguenziale obbligo di verifica della compatibilità e della inerenza della *mission* con le proprie finalità istituzionali;
- alla luce delle scelte sempre più stringenti operate dal legislatore al fine di un ridimensionamento del fenomeno sono parimenti degne di elencazione le norme che hanno ulteriormente rafforzato l'obbligo dimissorio delle partecipazioni non rispondenti a specifici requisiti (D.L. n. 78 del 2010) e quelle che hanno, attraverso l'assoggettamento delle società al regime pubblicistico, disciplinato gli aspetti concernenti la composizione degli Organi, le limitazioni assunzionali e di contenimento delle spese (D.L. n. 95 del 2012);
- l'art. 23, del D.L. n. 66/2014, ha affidato al Commissario Straordinario per la *spending review* il compito di predisporre un programma di razionalizzazione *"delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009, individuando in particolare misure: a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale; c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi;*
1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015";

CONSIDERATO che la disciplina delle dismissioni delle società partecipate da parte di soggetti pubblici è stata drasticamente modificata a seguito della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) che ha abrogato buona parte dei previgenti obblighi di dismissione, prendendo atto che gli stessi sarebbero stati difficilmente rispettati da parte della P.A., tantomeno, nei tempi previsti dalla previgente normativa, sostituendo la logica di semplificazione che ispirava le precedenti norme con l'inversa logica di lasciare al soggetto pubblico la scelta se mantenere o costituire dei soggetti partecipati purché sia assicurata la sostenibilità economica di tale scelta *medio tempore*;

EVIDENZIATO che la suddetta legge di stabilità 2014 prevede:

- in tema di ripianamento delle perdite, l'obbligo degli enti soci di accantonare un determinato importo, pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in proporzione alla quota posseduta; a partire dal 2015, in maniera incrementale in modo tale da poter dare alla società partecipata la possibilità di poter compensare eventuali perdite gradualmente, e che l'andamento

dell'operato del soggetto partecipato debba essere valutato in base ai risultati di esercizio ottenuti nell'arco di un triennio;

- nel caso di risultato economico negativo "per quattro dei cinque esercizi precedenti", a partire dal quinquennio 2012/2016, accanto a sanzioni a carico dei componenti degli organi di amministrazione (riduzione del compenso del 30% e revoca del mandato), si prevede che a partire dall'esercizio 2017 i soggetti partecipati siano destinatari di significative sanzioni, con espressa esclusione delle "società che svolgono servizi pubblici locali" - "sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio" (art. 1, comma 555, legge n. 147/2013);
- qualora la pubblica amministrazione di riferimento non proceda alla messa in liquidazione del soggetto partecipato (ovvero alla cessione della propria partecipazione) entro tale lasso temporale, "i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci" (art. 1, comma 555, ultimo capoverso, legge n. 147/2013);

VISTA, inoltre, la riforma in tema di contabilità pubblica, D.Lgs. n.118, del 23 giugno 2011, che ha previsto l'armonizzazione contabile per tutti gli enti, con l'obbligo di redigere il bilancio consolidato;

CONSIDERATO CHE:

- la legge n.190 del 2014 contenente: "disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato - cd. legge di stabilità 2015", all'art. 1, comma 611 e seguenti, ha stabilito misure per la razionalizzazione delle società direttamente ed indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015;
- il comma 612, del medesimo articolo, ha previsto, tra l'altro, che entro il 31.03.2015, i Presidenti delle Regioni definiscono ed approvano un "*piano operativo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute, le modalità ed i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

DATO ATTO che la Regione Molise nel pregresso ha:

- i) deliberato con la DGR n. 1132, del 30.12.2010, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione Molise, a titolo diretto ed indiretto, nonché l'avvio del percorso di dismissione e/o mantenimento di tali partecipazioni e approvata dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 173 del 26.08.2011;
- ii) con la Legge regionale n. 16 del 2010 in materia di "misure di razionalizzazione della spesa regionale" ha istituito, tra l'altro, all'art. 7 il cd. "Sistema Regione Molise" con la finalità di contribuire al contenimento della spesa pubblica e garantire una semplificazione amministrativa, disposizione normativa successivamente integrata dall'art. 3, della L.R. n. 2 del 2012 e s.m.i. che ha indicato - alle tabelle A1 e A2 - gli Organismi afferenti al cd. Sistema regionale;
- iii) con la Legge regionale n. 10, del 25.07.2013, nel recepire gli obiettivi di finanza pubblica di cui al D.L. n. 95 del 2012, ha impartito agli Organismi della Regione Molise specifiche disposizioni contenitive della spesa pubblica e di riordino delle funzioni dagli stessi espletate;
- iv) con la legge regionale n.11, del 18.04.2014 (finanziaria 2014), all'art. 15 ha previsto "criteri direttivi" su cui improntare la razionalizzazione e la riorganizzazione degli enti del "Sistema Regione Molise";

PRECISATO CHE:

- l'attuale contesto prescrittivo delinea, in capo all'Ente Regione, una chiara connotazione programmatica delle azioni da intraprendersi, distanziando per gli effetti il compimento di attività gestionali dirette, per cui appare fondamentale, per l'esistenza delle partecipazioni societarie, l'instaurazione di un efficace collegamento funzionale tra l'attività della partecipata e gli obiettivi regionali da soddisfare in concreto;
- il legislatore ha enunciato l'occorrenza di delineare dei parametri attendibili che siano idonei a vagliare il mantenimento delle partecipazioni, non solo rispetto all'aderenza delle attività svolte con i fini istituzionali dell'Ente, ma soprattutto in ragione della convenienza economica della formula

prescelta per perseguire specifiche finalità pubbliche;

- l'evoluzione normativa ha anche chiarito che, ai fini di un contenimento della spesa pubblica, gli enti dovranno operare nella direzione della dismissione delle partecipazioni non essenziali (*scatole vuote, micro partecipazioni, attività non strategiche*) ovvero di provvedere al commissariamento delle società in perdita, di limitare le partecipazioni indirette, prevedere dei criteri dei "costi standard", favorire la trasformazione e la fusione di organismi esistenti, impartire indirizzi rivolti all'efficientamento gestionale con previsione di piani di rientro per le partecipate con perdite consistenti;

PRESO ATTO quindi che il contesto generale istituzionale, di finanza pubblica, ed i principi di economicità e di efficacia che ispirano l'azione amministrativa degli enti, impongono:

- a) il completamento del processo di revisione del sistema delle partecipazioni pubbliche;
- b) la dismissione di quelle non aventi i requisiti legali per il mantenimento o non strategiche alle finalità istituzionali dell'Ente;
- c) la razionalizzazione delle società partecipate ritenute necessarie esclusivamente in relazione all'erogazione di servizi pubblici locali o allo svolgimento di funzioni e servizi strumentali;

CONSIDERATO che il processo di riordino delle partecipazioni regionali, seppur avviato dall'Esecutivo regionale nello spirito di un contenimento della spesa e di una ottimizzazione delle risorse pubbliche, necessita di una implementazione operativa diretta alla riorganizzazione generale del fenomeno attraverso una riduzione del numero delle partecipate detenute previa verifica della persistenza delle condizioni di strumentalità delle società nonché della sussistenza di condizioni gestionali sostenibili e di un trend societario, censito nell'ultimo triennio, idoneo a giustificare il mantenimento;

CONSIDERATO che l'adozione di un piano strategico di valorizzazione delle *mission* deve avere come obiettivo non solo il contenimento dei costi ma anche quello di dotare la Regione di uno strumento di programmazione del settore delle partecipazioni regionali;

EVIDENZIATO che il comma 611, della L.n. 190 del 2014, ha stabilito: *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ..."* il piano operativo di razionalizzazione dovrà tenere presente dei seguenti criteri direttivi:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;*

i suddetti criteri che, tra l'altro, trovano la loro origine nei principi generali dell'ordinamento, possono compendiarsi come segue:

- a) coordinamento della finanza pubblica (postulato rivolto a conciliare la conservazione dell'unitarietà dell'intero sistema di finanza pubblica);
- b) contenimento della spesa pubblica (in contesto di penuria di risorse è divenuto elemento imprescindibile dell'azione amministrativa);
- c) buon andamento dell'azione amministrativa (determinativo del valore di efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività);
- d) tutela della concorrenza e del mercato (mantenimento del mercato ed eliminazione di fenomeni discorsivi derivanti anche da soggetti pubblici);

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Molise è chiamata, in coerenza con il disegno ordinamentale, ad adottare un piano di riordino generale degli organismi partecipati, improntato nello specifico ai criteri direttivi di cui al citato art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014, e vagliare la permanenza del requisito della rilevanza strategica ed il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica;
- è necessario, tra l'altro, dare indirizzo agli Organismi interessati di condurre una approfondita e motivata valutazione rispetto all'assetto delle proprie partecipazioni, avendo presente l'esigenza di una semplificazione e razionalizzazione mediante operazioni di dismissione o di riassetto societario e comunque di quanto previsto dall'art. 3, comma 27, della L. n. 244 del 2007 e dall'art. 1, commi 611 – 614 della L. n. 190 del 2014;

PRECISATO che per quanto attiene le programmate dismissioni degli organismi indirettamente partecipati dalla Regione Molise, le società pubbliche interessate dovranno attivarsi in un'ottica di massimizzazione dei proventi derivanti dalle cessioni, previa adozione di un piano di razionalizzazione, analogo a quello adottato dalla Regione Molise, che individui:

- 1) criteri certi volti a rendere celere le relative azioni;
- 2) procedure ad evidenza pubblica previa determinazione del valore di dismissione che tenga conto della consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali, del valore di mercato delle quote, del valore dell'investimento pubblico apportato, e dei riflessi sulle posizioni di maggioranza o minoranza che si vengano a creare in esito al processo dismissorio;
- 3) il rispetto dei diritti rivenienti negli statuti sociali;

RITENUTO di proporre all'Esecutivo regionale un lavoro di ricognizione che consenta di rilevare le principali caratteristiche degli Organismi partecipati, e contestualmente che sia propositivo di un piano operativo di riorganizzazione anche diversamente determinativo dell'assetto attualmente esistente;

EVIDENZIATO che il processo di riorganizzazione e razionalizzazione, dovrà mirare, in ragione del mantenimento delle sole partecipazioni strategiche per il raggiungimento dei fini istituzionali, a sancire il ruolo pregnante della Regione Molise, in quanto soggetto coordinatore delle finalità pubbliche perseguite dalle stesse società;

VISTA l'allegata proposta operativa di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione Molise, esemplificativa delle modalità di attuazione della razionalizzazione, della tempistica degli interventi e delle economie previste;

DATO ATTO che l'allegato Piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati dalla Regione Molise dovrà, ai sensi del citato art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014, essere:

- a) trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- b) pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in quanto provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicità ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013;

RITENUTO che, in ragione della valenza socio politica della materia trattata, il presente atto debba essere trasmesso al Consiglio regionale del Molise per l'adozione dei provvedimenti di competenza ex art. 16, comma 2, lett. f) q) dello Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno della Giunta regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di approvare l'allegata documentazione concernente la "Ricognizione e piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati dalla Regione Molise" redatto ai sensi dell' art. 1, commi 611-614, della Legge n. 190 del 2014;
2. di demandare alle società direttamente partecipate dalla Regione Molise, ove ricorrano le

condizioni, da parte delle stesse, di detenzione di partecipazioni societarie, di provvedere entro 90 giorni dall'adozione del presente atto, alla predisposizione di un piano operativo di razionalizzazione, conforme al modello approvato dall'Esecutivo regionale;

3. di stabilire che entro il 31.12.2015 le società di cui al punto 2) dovranno dimostrare di aver avviato idonee procedure finalizzate alla dismissione delle partecipazioni detenute mediante procedure ad evidenza pubblica, ovvero mediante l'esercizio di recesso, fatta salva la deroga a riguardo unicamente per le società già interessate da procedure concorsuali concordatarie;

4. di precisare che le società direttamente partecipate dovranno, con cadenza trimestrale, comunicare alla Regione Molise lo stato di attuazione delle politiche dismissorie intraprese;

5. di demandare al Servizio Controllo strategico, riforme istituzionali e controllo enti locali e sub regionali la notifica del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per le osservazioni di competenza;

6. di disporre la pubblicazione della "Ricognizione e piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati dalla Regione Molise" sul sito istituzionale dell'Ente in quanto provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicità ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013;

7. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale del Molise per l'adozione dei provvedimenti di competenza ex art. 16, comma 2, lett. f) q) dello Statuto regionale.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
LUIGI SABELLA

SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO ,
RIFORME ISTITUZIONALI E CONTROLLO ENTI
LOCALI E SUB-REGIONALI
Il Direttore
ANNA FRANCO

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 23-09-2015

**SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO ,
RIFORME ISTITUZIONALI E CONTROLLO
ENTI LOCALI E SUB-REGIONALI**

Il Direttore
ANNA FRANCO

VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA

Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell'AREA PRIMA.

Campobasso, 23-09-2015

IL DIRETTORE DELL'AREA PRIMA
ANGELO FRATANGELO

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

PROPONE

a **DI LAURA FRATTURA PAOLO** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 23-09-2015

IL DIRETTORE GENERALE
PASQUALE MAURO DI MIRCO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82